



AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INTEGRATIVI

(L. R. n° 64 del 5.12.1994 – Deliberazione G. R. n° 2624 del 11.7.1997, n° 1291 del 30.10.2001)

ASILI NIDO

Gli asili nido **devono** essere:

1. localizzati in zone destinate dal vigente strumento urbanistico a servizi o ad attrezzature di interesse comune;
2. esposti in base all'orientamento, alla ventilazione ed alla insolazione, in modo da consentire attività ricreativa all'aria aperta il più a lungo possibile;
3. di forma adeguata e rispondente alle esigenze peculiari di dette strutture; nel caso in cui si renda necessario localizzare l'asilo nido su aree situate a quote diverse deve essere assicurata, in misura adeguata, la presenza di spazi all'aperto idonei per le attività ricreative dei bambini;
4. previsti preferibilmente su un unico piano fuori terra; qualora non sia possibile, può essere prevista la soluzione di disporre gli ambienti su più piani, purché quelli destinati ai bambini siano comunque raggruppati per sezione su un unico piano;
5. localizzati lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose;
6. localizzati lontano da infrastrutture di grande traffico;
7. localizzati in area di facile accessibilità, inserite nel contesto urbano o raggiungibili facilmente con un percorso agevole da effettuarsi in condizioni di massima sicurezza; è preferibile prevedere in zona contigua all'accesso principale un idoneo parcheggio.

Prima del rilascio da parte del Comune del pertinente titolo urbanistico edilizio, dovrà essere accertata dalla USL la sussistenza dei requisiti ubicazionali ed igienico sanitari sopra indicati.

Gli edifici destinati ad asilo nido **non** debbono presentare barriere architettoniche.

L'asilo nido **deve** essere dotato dei seguenti spazi:

- a) giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo;
- b) riposo, pasto e igiene personale, dimensionati a piccolo gruppo;
- c) riunioni e servizi generali;
- d) zone di verde attrezzato; tale area, opportunamente protetta, deve essere, di norma, pari a 10 mq. per bambino, comprensiva di passaggi, aiuole, zone piantumate e, comunque deve prevedere uno spazio per la zona ludica non inferiore a 6 mq. per bambino. Nell'area esterna devono essere realizzate una zona giochi ed una zona attrezzata; la zona giochi deve prevedere spazi per i giochi di movimento, giochi con l'acqua, con la sabbia ed ulteriori giochi simbolici;
- e) attività di sperimentazione.



La **ricettività** dell'asilo nido varia da un minimo di 18 ad un massimo di 60 posti.

Il **personale educativo** degli asili nido deve essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'Istituto Tecnico Femminile;
- c) maturità magistrale;
- d) diploma di maturità professionale di Assistente per Comunità Infantili;
- e) diploma di Laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia, scienze dell'educazione o in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

Devono essere designate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative.

L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione o il trasferimento ad altra sede degli asili nido sono soggetti ad **autorizzazione comunale**, da rilasciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa acquisizione del parere conforme della USL per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari e della Conferenza di Zona per quanto attiene agli aspetti funzionali ed organizzativi.

Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni, il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, provvede alla volturazione dell'intestazione dell'autorizzazione entro i successivi 30 giorni.

Contenuti della domanda per ottenere l'autorizzazione e documentazione a corredo della stessa.

La domanda **deve** indicare:

1. il numero previsto di utenti;
2. la non discriminazione di sesso, razza, cultura, religione;
3. la garanzia dell'inserimento dei minori che presentino svantaggi psicofisici e sociali;
4. l'orario giornaliero di apertura del nido;
5. il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - certificato relativo al rispetto della normativa antincendio (se richiesto dalle norme);
 - certificato di collaudo statico dell'edificio;
 - certificato di abitabilità – agibilità dell'edificio.

La domanda **deve** essere corredata da idonea documentazione dalla quale risultino:

- a) le generalità ed il domicilio del richiedente, ovvero, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede, le generalità del legale rappresentante, allegando copia dell'atto costitutivo e delle variazioni;



- b) l'assenza di condanne penali per delitti non colposi a carico del titolare della struttura;
- c) la sede della struttura;
- d) le generalità, i titoli professionali e di studio del responsabile dell'asilo nido;
- e) l'indicazione del numero delle qualifiche professionali di tutto il personale dell'asilo nido;
- f) il programma di attività dell'asilo nido, da verificarsi alla fine di ogni anno scolastico.

Alla domanda dovranno essere **allegati**:

1. le planimetrie dei locali in scala 1:100, quotate, con l'indicazione anche delle destinazioni d'uso e degli arredi;
2. la relazione concernente il dimensionamento della struttura in rapporto al numero dei posti disponibili;
3. la relazione tecnica sulle caratteristiche edilizie e tipologiche della struttura e sullo stato di conservazione, destinazione d'uso e rispetto della normativa vigente in materia urbanistico – edilizia e di barriere architettoniche, nonché di conformità agli standard di cui all'art. 5 della L. R. n° 64/94 (definiti dalla Deliberazione di G. R. n° 1291/01, art. 5);
4. il decreto di agibilità o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se la struttura è precedente al 1934.

Caratteristiche tecniche e di sicurezza: fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione degli asili nido e nella scelta dei materiali di rivestimento e pavimentazione e degli arredi, devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini, come ad es.: la sistemazione degli elementi radianti che non deve costituire fonte di pericolo, gli spigoli che devono essere arrotondati, la pavimentazione ed i rivestimenti che devono essere lisci, lavabili e disinfettabili, i serramenti che devono avere spigoli arrotondati ed essere dotati di vetri di sicurezza.

In materia di barriere architettoniche è sufficiente garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 14.6.1989 n° 236.

Occorre inoltre:

- autorizzazione agli scarichi idrici (modulistica ACAM, se conferiscono nella pubblica fognatura, oppure del Comune in caso diverso, come da allegati [1](#), [2](#), [3](#), [4](#));
- valutazione previsionale di clima/impatto acustico
- rispetto delle seguenti normative:
 - sul contenimento dei risparmi energetici (Legge n° 10/91 e s.m.i.)
 - sulla sicurezza degli impianti (Legge n° 46/90 e s.m.i.)
 - sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 626/94 e s.m.i.).



SERVIZI INTEGRATIVI

I servizi integrativi **devono** essere:

1. localizzati in area di facile accessibilità, inserite nel contesto urbano o raggiungibili facilmente con un percorso agevole da effettuarsi in condizioni di massima sicurezza. E' preferibile prevedere in zona contigua all'accesso principale un idoneo parcheggio;
2. previsti preferibilmente su un unico piano fuori terra; qualora non sia possibile, può essere prevista la soluzione di disporre gli ambienti su più piani, purché quelli destinati ai bambini siano comunque raggruppati per sezione su un unico piano.

Nei servizi integrativi **deve** essere prevista un'area esterna, destinata ai bambini, opportunamente protetta e di dimensioni pari a 4 mq. per bambino; tale area deve essere adeguata ed attrezzata come per gli asili nido.

I servizi integrativi possono ospitare i bambini solo per un numero limitato di ore, non superiore alle cinque giornaliere e non può essere previsto il servizio mensa.

Il **personale** che opera nei servizi integrativi deve essere in possesso dei requisiti previsti per gli asili nido:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'Istituto Tecnico Femminile;
- c) maturità magistrale;
- d) diploma di maturità professionale di Assistente per Comunità Infantili;
- e) diploma di Laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia, scienze dell'educazione o in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

In mancanza deve avere il diploma di scuola media superiore e deve avere frequentato apposito corso di formazione professionale.

I servizi integrativi si articolano nelle seguenti tipologie:

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE, che è un servizio che fornisce occasioni ludico/relazionali per bambini ed adulti, con l'obiettivo fondamentale di consentire spazi e tempi di ascolto, d'interazione e di relazione sia ai bambini che agli adulti.

CENTRO BAMBINI, che è un servizio socioeducativo in grado di favorire la socializzazione dei bambini attraverso attività ludiche.

Le due tipologie si possono anche accorpate.

L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione o il trasferimento ad altra sede dei servizi integrativi sono soggetti ad **autorizzazione comunale**, da rilasciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa acquisizione del parere conforme della



USL per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari e della Conferenza di Zona per quanto attiene agli aspetti funzionali ed organizzativi.

Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni, il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, provvede alla volturazione dell'intestazione dell'autorizzazione entro i successivi 30 giorni.

Contenuti della domanda per ottenere l'autorizzazione e documentazione a corredo della stessa.

La domanda **deve** indicare:

1. il numero previsto di utenti;
2. la non discriminazione di sesso, razza, cultura, religione;
3. la garanzia dell'inserimento dei minori che presentino svantaggi psicofisici e sociali;
4. l'orario giornaliero di apertura del servizio;
5. il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - certificato relativo al rispetto della normativa antincendio (se richiesto dalle norme);
 - certificato di collaudo statico dell'edificio;
 - certificato di abitabilità – agibilità dell'edificio.

La domanda **deve** essere corredata da idonea documentazione dalla quale risultino:

- a) le generalità ed il domicilio del richiedente, ovvero, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede, le generalità del legale rappresentante, allegando copia dell'atto costitutivo e delle variazioni;
- b) l'assenza di condanne penali per delitti non colposi a carico del titolare della struttura;
- c) la sede della struttura;
- d) le generalità, i titoli professionali e di studio del responsabile del servizio;
- e) l'indicazione del numero delle qualifiche professionali di tutto il personale del servizio;
- f) il programma di attività.

Alla domanda dovranno essere **allegati**:

1. le planimetrie dei locali in scala 1:100, quotate, con l'indicazione anche delle destinazioni d'uso e degli arredi;
2. la relazione concernente il dimensionamento della struttura in rapporto al numero dei posti disponibili;
3. la relazione tecnica sulle caratteristiche edilizie e tipologiche della struttura e sullo stato di conservazione, destinazione d'uso e rispetto della normativa vigente in materia urbanistico – edilizia e di barriere architettoniche, nonché di conformità agli standard di cui all'art. 5 della L. R. n° 64/94 (definiti dalla Deliberazione di G. R. n° 1291/01, art. 7);
5. il decreto di agibilità o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se la struttura è precedente al 1934.



Caratteristiche tecniche e di sicurezza: fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione dei servizi integrativi e nella scelta dei materiali di rivestimento e pavimentazione e degli arredi, devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini, come ad es.: la sistemazione degli elementi radianti che non deve costituire fonte di pericolo, gli spigoli che devono essere arrotondati, la pavimentazione ed i rivestimenti che devono essere lisci, lavabili e disinfettabili, i serramenti che devono avere spigoli arrotondati ed essere dotati di vetri di sicurezza.

In materia di barriere architettoniche è sufficiente garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 14.6.1989 n° 236.

Occorre inoltre:

- autorizzazione agli scarichi idrici (modulistica ACAM, se conferiscono nella pubblica fognatura, oppure del Comune in caso diverso, come da allegati 1, 2, 3, 4);
- valutazione previsionale di clima/impatto acustico
- rispetto delle seguenti normative:
 - sul contenimento dei risparmi energetici (Legge n° 10/91 e s.m.i.)
 - sulla sicurezza degli impianti (Legge n° 46/90 e s.m.i.)
 - sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 626/94 e s.m.i.).